

ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente dell’Ufficio Accreditamenti.

#### DETERMINA

- Di autorizzare, ai sensi dell’articolo 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/2004, il trasferimento definitivo del Laboratorio “Due Emme s.r.l. - Analisi e Ricerche Cliniche” - ai fini del mantenimento dell’accreditamento - da Bari via Magna Grecia 11, piano rialzato a Bari, via Magna Grecia 25, piano terra.
- Di precisare che, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo:
  - a. la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8 L.R. n. 8/2004;
  - b. la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e s.m.i., ai fini del rilascio, previa apposita istanza, dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 29, su richiesta del comune di Bari, quale Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento.
- Di notificare il presente provvedimento:
  - Al Direttore Generale della ASL BA;
  - Al Sindaco del Comune di Bari;
  - Al legale rappresentante del Laboratorio “Due Emme s.r.l. - Analisi e Ricerche Cliniche” avente sede in Bari via Magna Grecia 11.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all’Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all’Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale ed al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- il presente atto, composto di n. 6 facciate, è adottato in originale;
- è redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS  
Silvia Papini

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 25 luglio 2013, n. 79

**Annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 140 del 27 novembre 2012 avente ad oggetto:**

**Autorizzazione Unica, ai sensi dei commi 3 e 4 di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387:**

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,9 MW costituito da 1 aerogeneratore sito nel Comune di Alberona (FG) - località “Masseria Sorda”;
- di una cabina di consegna utente;
- di una linea elettrica interrata MT per il collegamento dell’impianto alla linea esistente a 20 kV denominata “Tertiveri” alimentata dalla CP di Lucera.

**Società: Energie per il Futuro 2 Srl con sede legale in Bari, Via Napoli, n. 363/I - P.IVA e C.F. n. 10576721004.**

Il giorno 25 luglio 2013, in Bari, nella sede del Servizio

*Premesso che:*

- la Società Energie per il Futuro Srl, avente sede legale in Roma alla Via Aniene, n. 14, P.IVA e C.F. 09645031007, con nota prot. n. 1677 del 19.02.2009 chiedeva, ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 0,9 MW da realizzarsi nel Comune di Alberona (FG) - località "Masseria Sorda";
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 10331 del 29.09.2009, comunicava la cessione della titolarità del progetto in favore della Società Energie per il Futuro 2 Srl, con sede legale in Roma al Piazzale di Porta Pia, n. 116 P.IVA e C.F. 10576721004;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 17985 del 29.12.2010, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 20.01.2010;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, comunicava, con nota prot. n. 2371 del 15.03.2012, la conclusione positiva del procedimento;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 7273 del 25.07.2012, comunicava la variazione della sede legale da Roma Piazzale di Porta Pia, n. 116 a Bari Via Napoli, n. 363/I;
- in data 27.11.2012, ai sensi dei commi 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i., del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e della D.G.R. n. 35/2007, è stata adottata la Determinazione Dirigenziale n. 140 di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio di:
  - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 0,9 MW da realizzarsi nel Comune di Alberona (FG) - località "Masseria Sorda" e delle seguenti opere di connessione:
    - cabina di consegna utente;
    - linea elettrica interrata MT per il collegamento dell'impianto alla linea esistente a 20 kV denominata "Tertiveri" alimentata dalla CP di Lucera;

- in data 20.12.2012 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 185, la Determinazione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo n. 140 del 27 novembre 2012 di Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e della D.G.R. n. 35/2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza totale pari a 0,9 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Alberona (FG);
- all'art. 2 della succitata Determinazione si specificava, altresì, che il titolo abilitativo veniva rilasciato in esecuzione dell'Ordinanza del TAR Puglia Sede di Bari n. 808 del 25.10.2012, senza acquiescenza alcuna e fatti salvi gli esiti del contenzioso all'epoca pendente e ad oggi definito.

*Considerato che:*

- con nota prot. n. 3638 del 17.04.2012, si invitavano presso il Servizio Energia per il giorno 03.05.2012 i rappresentanti legali del Comune di Alberona e della Società Energie per il Futuro 2 Srl, ai fini della sottoscrizione dell'Atto di Impegno e della Convenzione ai sensi della D.G.R. n.35/2007 e della L.R. n.31/2008; in tale data l'Amministrazione comunale risultava assente;
- con successiva nota prot. n. 4171 del 04.05.2012, si convocava nuovamente il Comune di Alberona per il giorno 17.05.2012 per la stipula dei succitati atti; in riscontro a tale nota l'Amministrazione Comunale inoltrava a mezzo fax una nota a firma dell'Assessore per le Attività Produttive e per le Risorse Eoliche del Comune di Alberona, acquisita al prot. n. 4663 del 17.05.2012, nella quale comunicava l'esistenza di n. 2 torri nel sito adiacente l'area di installazione dell'aerogeneratore in oggetto, denominate "Alberona 1" e "Alberona 2", di cui una realizzata in DIA e l'altra con permesso a costruire, collegate con un unico elettrodotto alla linea MT "Tertiveri" e proposte dalla medesima Società, così come confermato dall'avviso di deposito del progetto per la costruzione dell'elettrodotto pubblicato sul B.U.R.P. n. 68 del 07.05.2009. Nella medesima nota l'Assessore per le Attività Produttive e per le Risorse Eoliche, evidenziando l'unicità dell'iniziativa imprendito-

- riale, richiedeva al Servizio Energia della Regione Puglia chiarimenti in merito all'opportunità di dotarsi dell'autorizzazione paesaggistica, peraltro di competenza della stessa Amministrazione comunale, in considerazione del notevole impatto derivante dai tre aerogeneratori ubicati tutti nella medesima località;
- il Servizio Energia, con nota prot. n. 5709 del 12.06.2012, evidenziava al Comune di aver comunicato con ritardo le proprie osservazioni e che la stessa Amministrazione non aveva vigilato adeguatamente durante la fase istruttoria dei titoli abilitativi dei due impianti denominati Alberona 1 e Alberona 2, circostanza che rendeva indispensabile la valutazione di compatibilità ambientale dell'aerogeneratore proposto singolarmente in Autorizzazione Unica regionale (Alberona 3), dal momento che, unitamente agli altri due, costituiva un impianto con soglia di potenza superiore ad 1 MW; contestualmente si invitava la Società ad effettuare gli adempimenti del caso con l'autorità ambientale competente, precisando che il procedimento di Autorizzazione Unica rimaneva sospeso in attesa del completamento della procedura di verifica ambientale;
  - la Società proponente, per il tramite del proprio legale, invitava il Servizio Energia, con nota PEC acquisita al prot. n. 6903 del 17.07.2012, a concludere positivamente il procedimento di Autorizzazione Unica senza sottoporlo alla richiesta verifica di compatibilità ambientale;
  - il Servizio Energia, con nota prot. n. 7324 del 26.07.2012, confermava la necessità di procedere all'assoggettamento del progetto di che trattasi alla verifica di compatibilità ambientale, rimarcando l'evidenza della assoluta unitarietà dell'iniziativa imprenditoriale assunta nel 2009 dalla Società Energie per il Futuro Srl e consistente nella realizzazione di n. 3 aerogeneratori in aree attigue del Comune di Alberona, destinate a convogliare l'energia elettrica prodotta attraverso una medesima derivazione della rete di distribuzione;
  - la Società Energie per il Futuro 2 Srl proponeva ricorso presso il TAR Puglia Sede di Bari contro la Regione Puglia per l'annullamento previa concessione delle misure cautelari delle note prott. n. 5709 del 12.06/2012 e n. 7324 del 26.07.2012; tale ricorso veniva accolto con Ordinanza n. 808 del 25.10.2012 che sospendeva l'efficacia degli atti impugnati;

- il Servizio Energia presentava appello in Consiglio di Stato per la riforma dell'Ordinanza di cui sopra, il quale, con Ordinanza n. 4896 del 17.12.2012, lo accoglieva respingendo l'istanza cautelare proposta in primo grado;
- il Servizio Energia, sulla scorta della succitata Ordinanza del Consiglio di Stato, con nota prot. n. 11913 del 19.12.2012, comunicava alla Società proponente la sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 140 del 27.11.2012, in attesa dell'udienza di merito presso il TAR Puglia;
- il TAR Puglia sede di Bari, con Sentenza n. 809 del 22.05.2013, confermava l'orientamento del Consiglio di Stato, respingendo definitivamente il ricorso della Società.

Alla luce di quanto sopra, per effetto anche di quanto richiamato nell'art. 2 della Determinazione Dirigenziale n. 140/2012 in cui si specificava che il titolo abilitativo veniva rilasciato in esecuzione dell'Ordinanza del TAR Puglia Sede di Bari n. 808 del 25.10.2012, senza acquiescenza alcuna e fatti salvi gli esiti del contenzioso all'epoca pendente e ad oggi definito, la stessa Determinazione Dirigenziale si intende decaduta.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14 novembre 1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23 gennaio 2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18 ottobre 2010;

### DETERMINA

#### Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

#### Art. 2)

Di disporre, ai sensi dell'art. 21/nonies della L. n. 241/1990, l'annullamento d'ufficio della Determinazione Dirigenziale n. 140 del 27 novembre 2012 con cui si rilasciava alla Società Energie per il Futuro 2 Srl con sede legale in Bari alla Via Napoli, n. 363/I, P.IVA e C.F. 10576721004 l'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e della D.G.R. n. 35/2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 0,9 MW da realizzarsi nel Comune di Alberona (FG)
  - località "Masseria Sorda" e delle seguenti opere di connessione:
  - cabina di consegna utente;
  - linea elettrica interrata MT per il collegamento dell'impianto alla linea esistente a 20 kV denominata "Tertiveri" alimentata dalla CP di Lucera.

#### Art. 3)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione alla Società istante e al Comune di Alberona (FG).

#### Art. 4)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 6 (sei) fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Giuseppe Rubino

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 2 agosto 2013, n. 854

### Approvazione dello schema di Libretto Formativo del cittadino e avvio della sperimentazione.

il giorno 02/08/2013 in Bari, presso il Servizio Formazione Professionale

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Ritenuto di dover provvedere in merito, con l'adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997;

VISTA la relazione di seguito riportata